

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avv. Anna Maria Pitzolu**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 13/2016 nei confronti di:

- Sig. PIETRO PIETROSANTI

\* \* \*

A seguito della trasmissione, da parte del Procuratore Federale, tramite la Segreteria Federale, della segnalazione dell'avv. Maurizio Scuderi del 21 giugno 2016, venivano sottoposti a questo Giudice i fatti inerenti l'indicazione del sig. Pietro Pietrosanti come istruttore di un'allieva negli stampati affissi nella Segreteria del Concorso S.O. svoltosi presso il Circolo C. e G. (ex Afrodite) il 21-22.5.2016, Categorie B/100 e B/110, e la sua presenza all'interno del campo prova, nonostante egli fosse colpito da un provvedimento di sospensione comminato dal Tribunale Federale, nonché l'omessa adozione di provvedimenti da parte del Presidente della Giuria, identificato come Sig. Rizzo. Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, apriva un procedimento nei confronti del sig. Pietro Pietrosanti, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 16 luglio 2016 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti. Inoltre, stante l'incertezza sull'identità del Presidente di Giuria, mandava alla Segreteria per gli accertamenti del caso.

Veniva acquisita d'ufficio la scheda di tesseramento del sig. Pietro Pietrosanti.

L'11 luglio 2016 perveniva memoria difensiva del sig. Pietro Pietrosanti, con allegata documentazione, nella quale l'incolpato dichiarava:

- di non rivestire la qualifica di istruttore federale, precisando che solo per un mero errore materiale gli veniva comminata la sospensione dall'attività di istruttore con la sentenza del Tribunale Federale del 1.3.2016, R.G. n. 01/16;
- di essere stato inserito nell'ordine di partenza della categoria B100 solo nella qualità di proprietario del cavallo Ravel de S'Arcaite, montato dall'amazzone Tierra Foye Hatfield, seguita dall'istruttrice di 2° livello sig.ra Floriana Gaggiottino, come attestato dalla documentazione allegata.

Confermava, altresì, la sua presenza sul campo prova, in qualità di tesserato, in occasione del riscaldamento del cavallo di sua

proprietà, per aiutare l'amazzone e l'istruttrice, impegnata anche con altri concorrenti.

\* \* \*

Come emerge dalla documentazione acquisita, il sig. Pietro Pietrosanti non riveste la qualifica di istruttore e non era indicato come tale nell'ordine di partenza o nella classifica dei concorsi in questione.

Pertanto, non sussiste l'addebito inerente la violazione delle sanzioni comminate dalla sentenza del Tribunale Federale sopra richiamata.

\* \* \*

Tuttavia, i fatti esposti hanno consentito di accertare l'esistenza di altra irregolarità.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'incolpato, infatti, l'ingresso al campo prova non è libero per qualunque tesserato.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, esso *“è limitato strettamente alle persone addette ai lavori nel numero massimo di una per ogni binomio con le limitazioni eventualmente previste dal presente Regolamento e da eventuali norme particolari stabilite dalla FISE”*.

Lo stesso art. 14.1. precisa che l'accesso al campo prova è consentito al concorrente e, se minore, al suo istruttore.

A chiarimento del richiamato art. 14.1., il punto 3 delle *“Modifiche al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli”* approvate dal Consiglio Federale dell'11 febbraio 2016 ed entrate in vigore il 31 marzo 2016, precisa che *“Non è ammesso l'ingresso in campo prova di altro personale con eccezione di particolari autorizzazioni concesse dal Presidente della Giuria”*.

Nel caso di specie, appare evidente dalle stesse dichiarazioni rese dal sig. Pietrosanti nella propria memoria che egli non avesse chiesto alcuna autorizzazione al Presidente della Giuria, ritenendo del tutto legittima la propria presenza quale tesserato FISE.

Egli, infatti, per giustificare la propria presenza sul campo prova, afferma che *“usualmente viene consentito a qualsivoglia tesserato di coadiuvare altro tesserato in campo prova nel corso di una competizione...non è infrequente che ad aiutare in campo prova l'atleta sia finanche un groom, posto che quest'ultimo è chiamato esclusivamente a posizionare le barriere degli ostacoli del campo prova all'altezza richiesta dal cavaliere”*.

Appare evidente l'errore in cui è incorso il sig. Pietrosanti, poiché la possibilità di aiutare un concorrente può essere riconosciuta solo a chi abbia titolo per essere presente all'interno del campo prova quale concorrente, istruttore o personale espressamente autorizzato dal Presidente di Giuria, come non era l'incolpato.

Il sig. Pietrosanti è, dunque, responsabile della violazione delle norme sopra richiamate.

Nella determinazione della sanzione si ritiene di dover considerare la tenuità del fatto.

### **PQM**

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga al tesserato sig. Pietro Pietrosanti la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 6, lettera d), del Regolamento di Giustizia applicabile *ratione temporis*, nella misura di € 100,00 (cento/00);

### **MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 16 maggio 2016

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale